

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, luglio 2017

**Circolare Mensile**

**GIUGNO 2017: NOVITÀ** ..... 2

---

1	Anomalie nei dati relativi agli studi di settore - Comunicazioni ai contribuenti.....	2
2	Cessazione della partita IVA ed esclusione dall'archivio "VIES" per i soggetti "a rischio".....	2
3	" <i>Voluntary disclosure-bis</i> " - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate .....	3
4	Controlli preventivi sui modelli 730/2017 con rimborsi - Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza .....	4
5	Rimborsi forfettari per l'uso promiscuo del cellulare del dipendente - Tassabilità.....	5
6	Contratto di rete "agricolo" - Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA.....	6
7	Ratifica della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania .....	7
8	Autotrasportatori - Riduzione dei pedaggi autostradali in relazione all'anno 2016 - Modalità e termini di presentazione delle domande .....	8
9	Registrazione dei contratti di locazione e affitto - Approvazione del nuovo modello "RLI" .....	10
10	Dichiarazione di successione e volture catastali - Approvazione del nuovo modello.....	12
11	Tasse ipotecarie e tributi speciali catastali - Nuove modalità di riscossione .....	13
12	Crediti d'imposta per il settore cinematografico - Modifiche ai decreti attuativi .....	14
13	Operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi - Formalità doganali e trattamento IVA .....	16

<b>1</b>	<b>ANOMALIE NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</b>
	L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 6.6.2017 n. 106666, ha individuato 70 tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore per il triennio 2013-2014-2015, che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.
<b>1.1</b>	<p><b>TIPOLOGIE DI ANOMALIE</b></p> <p>Tra le anomalie più significative oggetto di segnalazione vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;</li> <li>• le anomalie nella gestione del magazzino;</li> <li>• le incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;</li> <li>• le anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;</li> <li>• le anomalie relative ai dati riguardanti il personale;</li> <li>• il superamento di specifici limiti per gli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" e "Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi";</li> <li>• per i professionisti, la mancata indicazione del numero di "Ore settimanali dedicate all'attività" o del numero di "Settimane di lavoro nell'anno";</li> <li>• le squadrature tra i dati indicati in UNICO 2016 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli studi di settore, per importi superiori a 2.000,00 euro;</li> <li>• le forzature dei controlli di coerenza tra i modelli per gli studi di settore e UNICO 2016;</li> <li>• l'indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell'attività;</li> <li>• incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell'attività dichiarati.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<p><b>INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel "Cassetto fiscale" del contribuente interessato. La relativa "pubblicazione" viene comunicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di UNICO 2016 e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;</li> <li>• al contribuente tramite PEC, nel caso in cui non sia stato appositamente delegato l'intermediario.</li> </ul> <p>Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'invito ad accedere al "Cassetto fiscale" viene comunicato anche via <i>e-mail</i> o <i>sms</i>.</p>
<b>1.3</b>	<p><b>SOFTWARE "COMUNICAZIONI ANOMALIE 2017"</b></p> <p>I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono fornire chiarimenti e precisazioni tramite il <i>software</i> gratuito "Comunicazioni anomalie 2017".</p>
<b>1.4</b>	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>Qualora il contribuente riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell'indicazione dei dati degli studi di settore, ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p>
<b>2</b>	<p><b>CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA ED ESCLUSIONE DALL'ARCHIVIO "VIES" PER I SOGGETTI "A RISCHIO"</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418, in attuazione dell'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72 e degli artt. 22-23 del regolamento comunitario 7.10.2010 n. 904, ha definito i criteri e le modalità di controllo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA dai quali può derivare la cessazione d'ufficio della stessa e l'esclusione dalla</p>

	banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (“archivio VIES”).
<b>2.1</b>	<p><b>CONTROLLI PERIODICI E ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO</b></p> <p>Il provvedimento prevede l’effettuazione di riscontri e controlli, formali e sostanziali, nei confronti dei titolari di partita IVA, al fine di verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la loro identificazione ai fini IVA.</p> <p>È prevista, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un’analisi del rischio, attraverso procedure automatizzate, orientata prioritariamente a specifici elementi individuati dal provvedimento (es. tipologia e modalità di svolgimento dell’attività, posizione fiscale del soggetto interessato, collegamenti con soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in fenomeni evasivi o fraudolenti, ecc.);</li> <li>• l’effettuazione di controlli formali e sostanziali, anche attraverso l’accesso nei luoghi di esercizio dell’attività, nei confronti dei soggetti individuati dalla suddetta analisi.</li> </ul> <p>I riscontri e i controlli sopra descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita IVA o della comunicazione per l’inclusione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;</li> <li>• possono essere ripetuti in presenza di mutamenti significativi degli elementi di rischio considerati o di incoerenze rilevanti fra i dati periodicamente dichiarati o comunicati e le fonti informative a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<b>2.2</b>	<p><b>PROVEDIMENTI ADOTTABILI A SEGUITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI</b></p> <p>L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente può notificare al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un provvedimento di cessazione della partita IVA, se dai controlli effettuati risultano assenti i requisiti soggettivi e/o oggettivi dell’IVA; la cessazione della partita IVA comporta l’esclusione della stessa anche dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie;</li> <li>• un provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie qualora, pur sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi dell’IVA, sia constatato che il soggetto abbia comunque effettuato consapevolmente operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA e l’Ufficio abbia valutato la gravità del comportamento.</li> </ul>
<b>2.3</b>	<p><b>ISTANZA DI NUOVA INCLUSIONE NELLA BANCA DATI “VIES”</b></p> <p>Il contribuente, escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (“archivio VIES”), può essere nuovamente incluso nella stessa a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’accoglimento di una specifica istanza, presentata all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, il quale adotta la decisione valutando le motivazioni del contribuente e previa verifica della rimozione delle irregolarità che avevano comportato la precedente esclusione;</li> <li>• di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>“VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS” - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>
	<p>Con la circ. 12.6.2017 n. 19, Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina relativa alla proroga della collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-<i>octies</i> del DL 167/90 (c.d. “<i>voluntary disclosure-bis</i>”).</p>
<b>3.1</b>	<p><b>AUTOLIQUIDAZIONE DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI</b></p> <p>Rispetto alla versione della <i>voluntary disclosure</i> in vigore nel 2015, con la nuova procedura i contribuenti possono effettuare il versamento del dovuto in autoliquida-</p>

	<p>zione.</p> <p>Tuttavia, per i soggetti aderenti alla procedura che liquidano autonomamente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti, è prevista una maggiorazione del 3% o del 10% in caso di insufficiente versamento.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che dette maggiorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applicano a seguito di un riscontro tra quanto versato e quanto emerge dall'istanza di <i>voluntary disclosure-bis</i> e dalla documentazione allegata;</li> <li>• non potranno trovare applicazione qualora l'insufficiente versamento sia conseguenza di una riqualificazione giuridica della fattispecie da parte degli Uffici (ad esempio, in caso di erronea applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo dell'imposizione ordinaria).</li> </ul>
<b>3.2</b>	<p><b>ADESIONE ALLA PROCEDURA PER REGOLARIZZARE I CONTANTI</b></p> <p>L'art. 5-<i>octies</i> del DL 167/90 prevede una procedura "rafforzata" nel caso in cui la <i>voluntary disclosure-bis</i> abbia ad oggetto contanti o valori al portatore. Per questa tipologia di regolarizzazione, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione che l'origine dei valori non deriva da reati diversi da quelli "coperti" dalla procedura;</li> <li>• l'apertura della cassetta di sicurezza alla presenza di un notaio (con obbligo di verbalizzazione);</li> <li>• il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.</li> </ul> <p>Riguardo a questa procedura "rafforzata", l'Agenzia delle Entrate precisa che essa risulta valida anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le disponibilità estere;</li> <li>• regolarizzare gioielli, opere d'arte, metalli preziosi e valute estere.</li> </ul> <p>L'Amministrazione finanziaria osserva, poi, che mentre la detenzione all'estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria c.d. "internazionale", analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione "nazionale", solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DEL QUADRO RW</b></p> <p>I soggetti che accedono alla <i>voluntary disclosure-bis</i> sono esonerati dalla presentazione del quadro RW e dalla dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti esteri oggetto della procedura in relazione al 2016 e alla frazione del 2017 precedente a quella di invio del modello di adesione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate precisa che non necessariamente l'esonero dagli obblighi dichiarativi in argomento deve essere esercitato congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l'anno 2017.</p>
<b>4</b>	<p><b>CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2017 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</b></p> <p>Con il provv. 9.6.2017 n. 108815, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2017 che determinano un rimborso in capo al contribuente.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>IPOSTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 5 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 175/2014, infatti, l'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza</p>

	<p>fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;</li> <li>• ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<p><b>CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA</b></p> <p>Con il suddetto provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;</li> <li>• oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.</li> </ul> <p>È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.</p>
<b>4.3</b>	<p><b>SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b></p> <p>La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.</p> <p>Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.</p>
<b>4.4</b>	<p><b>EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE</b></p> <p>Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.</p>
<b>4.5</b>	<p><b>MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI</b></p> <p>Per effetto dell'art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;</li> <li>• a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.</li> </ul> <p>Al riguardo, il provvedimento in esame ha stabilito che per l'applicazione dei suddetti criteri di incoerenza ai modelli 730/2017 presentati attraverso CAF e professionisti abilitati, per i quali l'INPS riceve i risultati contabili (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, l'attività di verifica preventiva viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante modalità di cooperazione con lo stesso INPS.</p>
<b>5</b>	<p><b>RIMBORSI FORFETTARI PER L'USO PROMISCOUO DEL CELLULARE DEL DIPENDENTE - TASSABILITÀ</b></p> <p>Con la ris. 20.6.2017 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo promiscuo del proprio telefono cellulare costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, con il conseguente obbligo per la società erogante, quale sostituto d'imposta, di assoggettarlo a ritenuta ex art. 23 del DPR 600/73.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>FATTISPECIE OGGETTO DELLA RISOLUZIONE</b></p> <p>La pronuncia dell'Agenzia delle Entrate ha riguardato una società che, al fine di ridurre i costi e di ottenere una maggiore efficienza, intende dotare i propri dipendenti di un unico apparecchio telefonico, destinato all'utilizzo privato dei medesimi ma impiegato anche per finalità aziendali. A tal fine, il dipendente è chiamato:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ad acquistare a sue spese il dispositivo prescelto;</li> <li>• a sostenere le spese legate al contratto relativo al servizio di telefonia e al traffico dati stipulato, dal medesimo, con il gestore telefonico.</li> </ul> <p>Dette somme, anticipate dal dipendente, sarebbero, tuttavia, rimborsate, in misura pari al 50%, da parte della società datore di lavoro.</p>
5.2	<p><b>REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE AL DIPENDENTE</b></p> <p>In virtù del c.d. “principio di onnicomprensività”, ai sensi dell’art. 51 co. 1 del TUIR, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese, salvo quanto previsto per le trasferte e i trasferimenti.</p> <p>Al riguardo, sono stati tuttavia esclusi da imposizione i rimborsi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a spese di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio quelli per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc. (C.M. 23.12.97 n. 326/E, § 2.1);</li> <li>• ai costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal dipendente per svolgere l’attività lavorativa dal proprio domicilio (c.d. telelavoro), in quanto necessari per raggiungere le risorse informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per espletare le prestazioni lavorative (ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2007 n. 357).</li> </ul> <p><b>Rimborsi forfettari</b></p> <p>In relazione ai rimborsi spese forfettari, la ris. 74/2017 osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese sostenute dal lavoratore dipendente e rimborsate dal datore di lavoro in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfettario sia stato previsto dal legislatore;</li> <li>• laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfettario, i costi sostenuti dal lavoratore dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, accertabili su base documentale.</li> </ul> <p>Nel caso di specie, la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati, rimborsato dalla società ai lavoratori dipendenti sulla base di un criterio forfettario (50% delle spese sostenute), non è invece supportato da elementi e parametri oggettivi (quali, ad esempio, il numero e/o la durata delle telefonate) e, pertanto, in assenza di una specifica previsione di legge, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.</p> <p>Inoltre, il contratto relativo al servizio di telefonia e al traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con tale gestore.</p>
6	<p><b>CONTRATTO DI RETE “AGRICOLO” - TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IVA</b></p>
	<p>Con la ris. 21.6.2017 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini delle imposte sui redditi e IVA delle attività svolte dalle imprese agricole nell’ambito del contratto di rete disciplinato dall’art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014.</p>
6.1	<p><b>QUADRO NORMATIVO</b></p> <p>L’art. 1-bis co. 3 del DL 91/2014 prevede che nell’ambito dei contratti di rete di cui all’art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 stipulati esclusivamente da imprenditori agricoli, la produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura, con l’attribuzione a ciascuna impresa “retista”, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto</p>



	<p>medesimo.</p> <p>Tuttavia, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'Amministrazione finanziaria dal Ministero delle Politiche agricole, affinché la quota di produzione possa considerarsi acquisita a titolo originario, occorre che siano rispettate specifiche condizioni e, in particolare, che tutti i contraenti abbiano partecipato in modo paritetico alla produzione dei beni oggetto di divisione (svolgendo, cioè, attività agricola di base e partecipando al conseguimento dell'obiettivo comune mediante apporti equivalenti e condivisione di mezzi in modo proporzionale alle potenzialità del terreno messo in comune).</p>
<b>6.2</b>	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO DI CIASCUNA IMPRESA "RETISTA"</b></p> <p>Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il contratto di rete "agricolo" di cui all'art. 1-<i>bis</i> co. 3 del DL 91/2014 è riconducibile alle ipotesi di "conduzione associata" di cui all'art. 33 co. 2 del TUIR, per cui a ciascuna impresa "retista" deve essere imputata una quota del reddito agrario derivante dall'attività svolta in comune.</p> <p>A tal proposito, l'Agenzia afferma che un criterio ragionevole per la determinazione delle singole quote è quello che prevede la sommatoria dei redditi agrari dei singoli terreni messi in comune e la sua successiva ripartizione tra le imprese "retiste", in base alle quote di prodotto di spettanza previste dal contratto di rete.</p> <p>In sede di dichiarazione dei redditi, ciascuna impresa dovrà indicare ogni terreno e la corrispondente quota di reddito agrario.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>TRATTAMENTO IVA DELLA RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI</b></p> <p>Sotto il profilo IVA, viene invece chiarito che nell'ambito del contratto di rete "agricolo" di cui all'art. 1-<i>bis</i> co. 3 del DL 91/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la ripartizione della produzione comune non assume rilevanza ai fini dell'imposta; infatti la quota attribuita a ciascuna impresa "retista" si considera ottenuta dalla stessa a titolo originario, per cui non si producono effetti traslativi;</li> <li>• la singola impresa "retista" che cede a terzi i prodotti agricoli ottenuti a seguito della divisione può applicare anche per tali cessioni il regime IVA speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72 e determinare la detrazione dell'imposta in modo forfetario; tuttavia, qualora le imprese contraenti conferiscano mandato a una capofila per la cessione a terzi dei prodotti, quest'ultima potrà applicare il regime IVA speciale con esclusivo riferimento alle cessioni dei propri prodotti e non anche a quelli delle imprese mandanti.</li> </ul>
<b>7</b>	<p><b>RATIFICA DELLA NUOVA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA L'ITALIA E LA ROMANIA</b></p> <p>Con la L. 16.5.2017 n. 78, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 9.6.2017 n. 132, è stata ratificata la nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Romania, firmata a Riga il 25.4.2015.</p> <p>La nuova Convenzione è destinata a sostituire quella attualmente in vigore tra i due Stati, firmata a Bucarest il 14.1.77 e ratificata dall'Italia con la L. 18.10.78 n. 680.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>RITENUTE SU INTERESSI, DIVIDENDI E ROYALTIES</b></p> <p>La nuova Convenzione Italia-Romania riduce al 5% il prelievo operato nello Stato della fonte con riferimento ai seguenti redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dividendi;</li> <li>• interessi;</li> <li>• canoni (<i>royalties</i>).</li> </ul> <p>Nell'attuale Convenzione la misura di tali ritenute è, invece, pari al 10%.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>PROVVIGIONI</b></p> <p>La nuova Convenzione Italia-Romania non contiene più una disciplina specifica per le</p>

	<p>provvigioni degli agenti. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'attuale Convenzione, è previsto il potere di uno Stato di prelevare una ritenuta "in uscita" sulle provvigioni corrisposte ad un agente residente nell'altro Stato per le prestazioni svolte sul proprio territorio;</li> <li>• con la nuova Convenzione, invece, le provvigioni seguono le regole generali dell'art. 7 del modello OCSE (Utili delle imprese), per cui vi è tassazione nello Stato dove viene svolta l'attività solo in presenza di una stabile organizzazione <i>in loco</i>.</li> </ul>
<b>7.3</b>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE</b></p> <p>Ai sensi del relativo art. 29, la nuova Convenzione Italia-Romania entrerà in vigore una volta che si sia completato lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;</li> <li>• con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.</li> </ul>
<b>8</b>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI IN RELAZIONE ALL'ANNO 2016 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con la delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.6.2017 n. 5, pubblicata sulla <i>G.U.</i> 30.6.2017 n. 151, sono state stabilite le modalità di riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a favore degli autotrasportatori di cose per conto terzi o per conto proprio;</li> <li>• in relazione all'anno 2016.</li> </ul>
<b>8.1</b>	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2016, come determinate dal presente provvedimento, possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle imprese, dalle cooperative, dai consorzi e dalle società consortili che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;</li> <li>• dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e dai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 26.3.92 n. 881;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6.6.74 n. 298;</li> <li>• dalle imprese e dai raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea che, alla data del 31.12.2015 ovvero nel corso dell'anno 2016, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.</li> </ul> <p>Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente all'1.1.2016, ovvero titolari di licenza in conto proprio successivamente all'1.1.2016, possono richiedere le riduzioni dei pedaggi per i viaggi effettuati dopo la data di iscrizione all'Albo ovvero dopo la data di rilascio della licenza in conto proprio.</p>
<b>8.2</b>	<p><b>PEDAGGI AUTOSTRADALI INTERESSATI</b></p> <p>I pedaggi autostradali interessati dalle riduzioni in esame sono quelli:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuati dai veicoli di categoria ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 e superiori, rientranti nelle classi di pedaggio B3, B4 e B5, se basate sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se basate sul criterio volumetrico;</li> <li>• effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;</li> <li>• a riscossione differita mediante fatturazione, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30.4.2017.</li> </ul>																																																
<p><b>8.3</b></p>	<p><b>AMMONTARE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>La riduzione dei pedaggi autostradali si applica sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo;</li> <li>• della classe ecologica del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="379 678 1391 1288"> <thead> <tr> <th>Fatturato annuo</th> <th>Classe ecologica del veicolo</th> <th>Percentuale di riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td>Euro 3</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td>Euro 4</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>Da 200.000,00 a 400.000,00 euro</td> <td>Euro 5 o superiore</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td>Euro 3</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td>Euro 4</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro</td> <td>Euro 5 o superiore</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td>Euro 3</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td>Euro 4</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro</td> <td>Euro 5 o superiore</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 3</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 4</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 5 o superiore</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 3</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 4</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 5.000.000,00 di euro</td> <td>Euro 5 o superiore</td> <td>13%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Pedaggi notturni</b></p> <p>Sono previste ulteriori riduzioni in relazione ai pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2.00, ovvero uscita prima delle ore 6.00.</p>	Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	2%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	3%	Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore	4%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	4%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	5%	Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 5 o superiore	6%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 3	6%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 4	7%	Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 5 o superiore	8%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 3	7%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 4	9%	Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	10%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 3	9%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 4	11%	Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	13%
Fatturato annuo	Classe ecologica del veicolo	Percentuale di riduzione																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 3	2%																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 4	3%																																															
Da 200.000,00 a 400.000,00 euro	Euro 5 o superiore	4%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 3	4%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 4	5%																																															
Da 400.001,00 a 1.200.000,00 euro	Euro 5 o superiore	6%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 3	6%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 4	7%																																															
Da 1.200.001,00 a 2.500.000,00 euro	Euro 5 o superiore	8%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 3	7%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 4	9%																																															
Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	10%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 3	9%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 4	11%																																															
Oltre 5.000.000,00 di euro	Euro 5 o superiore	13%																																															
<p><b>8.4</b></p>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI</b></p> <p>Le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate dei pedaggi relativi all'anno 2016, devono presentare domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposito applicativo "Pedaggi" presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori all'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi</a>, nel rispetto delle istruzioni presenti nello stesso applicativo; a tal fine, è necessario registrarsi preliminarmente allo stesso portale, attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <a href="https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti">https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti</a>;</li> <li>• con apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del rappresentante legale dell'azienda o di una persona appositamente delegata.</li> </ul> <p>La procedura di presentazione della domanda prevede due fasi ad intervalli temporali differiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, come ri-</li> </ul>																																																

	<p>lasciati dalla società di gestione dei pedaggi; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 3.7.2017 e fino alle ore 14.00 del 22.7.2017; successivamente alla chiusura di tale fase, i dati acquisiti sono inviati alla società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilascia i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fase 2: costituita dall'inserimento dei dati relativi alla domanda, finalizzato all'abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, al controllo delle targhe e delle classi ecologiche dei suddetti veicoli, dall'apposizione della firma digitale e dall'invio telematico della domanda; tale fase si svolge dalle ore 9.00 del 21.8.2017 e fino alle ore 19.00 del 6.10.2017.</li> </ul> <p>Ai fini della compilazione della domanda, sul suddetto sito è disponibile un manuale utente.</p> <p><b>Imprese estere</b></p> <p>Le imprese e i raggruppamenti di imprese estere, ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, devono far pervenire al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le copie conformate all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, delle carte di circolazione di ciascun veicolo inserito nella domanda;</li> <li>• mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC all'indirizzo <i>albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it</i>;</li> <li>• entro la suddetta scadenza delle ore 19.00 del 6.10.2017.</li> </ul> <p>L'inosservanza di tale adempimento è causa di esclusione dalla procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali dei veicoli per i quali il predetto adempimento non sia stato assolto.</p> <p><b>Pagamento dell'imposta di bollo</b></p> <p>La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, tramite pagamento con bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Il richiedente deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale). L'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento, per esibirla a richiesta del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
8.5	<p><b>APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI</b></p> <p>Le riduzioni spettanti vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi autostradali, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.</p>
8.6	<p><b>EFFETTUAZIONE DEI RIMBORSI</b></p> <p>Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.</p>
9	<p><b>REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO "RLI"</b></p> <p>Con il provv. 15.6.2017 n. 112605, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello "RLI"), con le relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p> <p>Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970.</p>
9.1	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO MODELLO</b></p>

	<p>Il nuovo modello "RLI" va utilizzato per i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili calcolando le relative imposte e gli eventuali interessi e sanzioni;</li> <li>• comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni di contratti di locazione e affitto di beni immobili, calcolando le relative imposte (ove dovute) e gli eventuali interessi e sanzioni;</li> <li>• esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca;</li> <li>• comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122;</li> <li>• effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC", sostituendo il modello 69 per tali fattispecie;</li> <li>• presentare denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi;</li> <li>• registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;</li> <li>• registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato;</li> <li>• effettuare il ravvedimento operoso;</li> <li>• gestire la comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;</li> <li>• registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile.</li> </ul>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>STRUTTURA DEL NUOVO MODELLO</b></p> <p>Il nuovo modello "RLI" è composto dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali;</li> <li>• quadro A "Dati generali", nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione, subentro e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;</li> <li>• quadro B "Soggetti", in cui sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;</li> <li>• quadro C "Dati degli immobili", riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;</li> <li>• quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca", contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca;</li> <li>• quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità", in cui possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.</li> </ul>
<p><b>9.3</b></p>	<p><b>NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO</b></p> <p>Tra le novità contenute nel nuovo modello "RLI", si segnala l'utilizzabilità anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registrare i contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità (quadro E);</li> <li>• effettuare la contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC";</li> <li>• registrare contratti di locazione a tempo indeterminato.</li> </ul>
<p><b>9.4</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Il nuovo modello "RLI" deve essere utilizzato a partire dal 19.9.2017.</p> <p>Il "vecchio" modello "RLI" resta quindi utilizzabile fino al 18.9.2017.</p>
<p><b>9.5</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Il modello "RLI" va presentato in modalità telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oppure tramite i soggetti indicati nell'art. 15 del DM 31.7.98 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, agenzie di mediazione immobiliare, ecc.).</li> </ul> <p>La presentazione telematica può avvenire anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti non obbligati alla registrazione telematica.</p> <p><b>Soggetti obbligati alla registrazione telematica</b> Sono obbligati alla registrazione telematica i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari.</p> <p><b>Registrazione telematica "semplificata"</b> Il modello "RLI" può essere presentato telematicamente in forma "semplificata" (cioè senza allegare la copia del testo contrattuale), in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dei locatori non sia superiore a tre;</li> <li>• il numero dei conduttori non sia superiore a tre;</li> <li>• si tratti di una sola unità immobiliare abitativa, avente un numero di pertinenze non superiore a tre;</li> <li>• tutti gli immobili siano censiti in Catasto con attribuzione di rendita;</li> <li>• il contratto contenga esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non preveda ulteriori pattuizioni;</li> <li>• la locazione sia stipulata tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO</b>
	<p>Con il provv. 15.6.2017 n. 112426, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e per la domanda di volture catastali;</li> <li>• le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.</li> </ul>
<b>10.1</b>	<p><b>DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO</b></p> <p>Il nuovo modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituisce quello che era stato approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243;</li> <li>• deve essere utilizzato dal 12.9.2017, per le successioni apertesesi dal 3.10.2006 (data di entrata in vigore del DL 262/2006 che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni).</li> </ul> <p>Con riferimento alle successioni apertesesi dal 3.10.2006, fino all'11.9.2017 si può quindi continuare ad utilizzare il modello approvato con il citato provv. 27.12.2016 n. 231243.</p> <p>Peraltro, fino al 31.12.2017 sarà ancora possibile usare il "vecchio" modello 4, approvato con il DM 10.1.92.</p> <p>Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3.10.2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il suddetto DM 10.1.92, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.</p>
<b>10.2</b>	<p><b>NOVITÀ DEL NUOVO MODELLO</b></p> <p>Analogamente al precedente modello di cui al provv. Agenzia delle Entrate 27.12.2016 n. 231243, anche il nuovo modello consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operare contestualmente alla dichiarazione di successione anche le volture catastali, salvo alcuni casi particolari (es. immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.</li> </ul> <p>Tra le novità del nuovo modello, si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'introduzione di un'apposita casella per l'indicazione dell'opzione per il regime dei soggetti "neo domiciliati", di cui all'art. 24-<i>bis</i> del TUIR (per approfondimenti al riguardo, si veda la Circolare Mensile di maggio 2017, § 9);</li> <li>• l'introduzione di una casella per l'indicazione del valore della precedente successione avente ad oggetto i medesimi beni, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 25 co. 1 del DLgs. 346/90.</li> </ul>
<b>10.3</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b></p> <p>Il nuovo modello può essere presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente abilitato all'uso dei servizi telematici;</li> <li>• oppure tramite i soggetti incaricati (individuati ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98 e del provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2017 n. 42444).</li> </ul> <p>In alternativa, il modello può essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.</p> <p><b>Residenti all'estero</b></p> <p>I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.</p>
<b>11</b>	<p><b>TASSE IPOTECARIE E TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE</b></p> <p>L'art. 7-<i>quater</i> co. 36-37 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), modificando l'art. 6 co. 3 del DLgs. 237/97, ha previsto che, a decorrere dall'1.7.2017, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, da corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle Entrate, sia effettuata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• versamento unitario con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• contrassegni sostitutivi;</li> <li>• carte di debito o prepagate;</li> <li>• modalità telematiche;</li> <li>• altri strumenti di pagamento elettronico.</li> </ul> <p>In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120473 sono state individuate le nuove modalità di riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali catastali e di ogni altra entrata o corrispettivo dovuto per i servizi resi da parte degli uffici provinciali-territorio;</li> <li>• con metodi di pagamento diversi dal contante.</li> </ul>
<b>11.1</b>	<p><b>VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO "F24 ELIDE"</b></p> <p>I versamenti in esame possono essere effettuati utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p> <p><b>Codici tributo</b></p> <p>A tali fini, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2017 n. 79 ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "T89T", denominato "Rimborsi spese dovuti per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio";</li> <li>• "T90T", denominato "Rimborsi spese per rilascio mappe e planimetrie su supporto informatico";</li> <li>• "T91T", denominato "Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni"</li> </ul>

	<p><i>effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio</i>”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “T92T”, denominato “<i>Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi</i>”;</li> <li>• “T93T”, denominato “<i>Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi</i>”;</li> <li>• “T94T”, denominato “<i>Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari</i>”;</li> <li>• “T95T”, denominato “<i>Vendita mappe</i>”;</li> <li>• “T96T”, denominato “<i>Rimborsi spese per verifiche straordinarie</i>”;</li> <li>• “T97T”, denominato “<i>Recupero spese per volture catastali fatte dall’Ufficio</i>”;</li> <li>• “T98T”, denominato “<i>Tributi speciali catastali dovuti per gli adempimenti connessi all’aggiornamento dei catasti e dell’anagrafe tributaria, nonché per la richiesta di certificazioni, copie ed estratti catastali e relativi interessi</i>”;</li> <li>• “T99T”, denominato “<i>Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione degli atti di aggiornamento catastale</i>”.</li> </ul> <p><b>Compilazione del modello</b></p> <p>In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, occorre indicare nel campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “codice ufficio”, il codice dell’ufficio provinciale-territorio presso cui è effettuata l’operazione per la quale è dovuto il pagamento;</li> <li>• “codice atto”, nessun valore;</li> <li>• “tipo”, la lettera “R”;</li> <li>• “elementi identificativi”, nessun valore;</li> <li>• “codice”, il codice tributo;</li> <li>• “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto il pagamento, nel formato “AAAA”;</li> <li>• “importi a debito versati”, gli importi da versare.</li> </ul>
<p><b>11.2</b></p>	<p><b>APPOSITO CONTRASSEGNO TELEMATICO</b></p> <p>È stata, inoltre, prevista la creazione di un apposito contrassegno telematico, che potrà essere acquistato presso gli intermediari e potrà essere apposto sul modello di richiesta del servizio o sulle domande presentate all’Ufficio.</p> <p>L’operatività di tale contrassegno sarà resa nota con un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>11.3</b></p>	<p><b>PAGAMENTO TELEMATICO E POS</b></p> <p>Sarà inoltre possibile pagare tali tributi e corrispettivi attingendo alle somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico a livello nazionale, intestato all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Anche l’operatività di tale modalità sarà resa nota con un apposito comunicato dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Restano comunque ferme le disposizioni sul pagamento mediante terminali POS.</p>
<p><b>11.4</b></p>	<p><b>DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO</b></p> <p>Le nuove disposizioni di pagamento si applicano dall’1.7.2017, ma fino al 31.12.2017 sarà ancora possibile pagare mediante le vecchie modalità (contante).</p> <p>Dall’1.1.2018, il pagamento dei tributi, delle imposte e degli altri corrispettivi di cui sopra dovrà essere effettuato solo con le nuove modalità.</p>
<p><b>12</b></p>	<p><b>CREDITI D’IMPOSTA PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO - MODIFICHE AI DECRETI ATTUATIVI</b></p>
	<p>Con due DM 19.4.2017, pubblicati sulla G.U. 23.6.2017 n. 144, il Ministero dei Beni e</p>



	<p>delle Attività culturali e del Turismo ha emanato alcune disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi in materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo (DM 7.5.2009, DM 21.1.2010 e DM 5.2.2015).</p> <p>Di seguito si segnalano le principali novità.</p>
<b>12.1</b>	<p><b>MODIFICHE AL DM 7.5.2009</b></p> <p>Tra le numerose modifiche apportate al DM 7.5.2009, si segnala che alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 25% (in luogo del precedente 15%) del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana;</li> <li>• fino all'ammontare massimo annuo di 6 milioni di euro (in luogo del precedente limite di 3,5 milioni); non concorrono al raggiungimento di tale limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del DL 91/2013.</li> </ul> <p>L'aliquota del credito d'imposta è però fissata al 15% del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ovvero che non presentino almeno due di alcuni requisiti specifici.</p> <p>Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione cinematografiche è concesso un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione di produzioni estere, di film, o parti di film, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione della singola opera;</li> <li>• comunque, con un limite massimo, per ciascuna impresa e per ogni periodo d'imposta, di 10 milioni di euro; non concorrono al raggiungimento di tale limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del DL 91/2013.</li> </ul> <p>Tale credito d'imposta è concesso in relazione alle spese di produzione ovvero di post-produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del <i>budget</i> complessivo di produzione del film.</p> <p>Sono equiparate alle spese effettuate sul territorio italiano quelle sostenute in un altro Stato membro dell'Unione europea fino ad un massimo del 10% (in luogo del precedente limite del 30%) del <i>budget</i> complessivo di produzione del film.</p>
<b>12.2</b>	<p><b>MODIFICHE AL DM 21.1.2010</b></p> <p>Tra le modifiche apportate al DM 21.1.2010, si segnalano quelle relative al credito d'imposta concesso ai soggetti che eseguono apporti a favore della produzione di opere cinematografiche di cui all'art. 2 del citato DM.</p> <p>Ai titolari di reddito di impresa non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, è riconosciuto un credito d'imposta per gli apporti in danaro a titolo di investimento di rischio per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, di lungometraggio o di cortometraggio qualora riconosciuto di interesse culturale.</p> <p>Tale credito d'imposta è concesso per gli apporti in danaro versati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con il produttore cinematografico ai sensi dell'art. 2549 c.c. e compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 40% dell'apporto versato o del 30% per le opere la cui comunicazione sia presentata a decorrere dall'1.1.2017;</li> <li>• fino all'importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d'imposta.</li> </ul>
<b>12.3</b>	<p><b>MODIFICHE AL DM 5.2.2015</b></p> <p>Con riferimento al DM 5.2.2015, tra le numerose modifiche, si segnala che alle imprese di produzione audiovisiva indipendenti spetta un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in misura pari al 25% (in luogo del precedente 15%) del costo eleggibile delle</li> </ul>

	<p>opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti nel presente decreto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino all'ammontare massimo annuo di 6 milioni di euro (in luogo dei precedenti 3,5 milioni) per ciascun periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'aliquota è invece pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20%, in caso di opere audiovisive per le quali le quote dei diritti attribuiti ai produttori indipendenti, ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. b), siano inferiori al 15%, nonché di opere audiovisive realizzate sulla base di adattamenti di opere audiovisive estere già prodotte e diffuse in altri Paesi;</li> <li>• 15%, in caso di opere audiovisive prevalentemente finanziate dall'emittente televisiva ovvero da un fornitore di servizi media audiovisivi.</li> </ul> <p>Viene, tuttavia, previsto, in deroga a quanto sopra, che l'aliquota è comunque del 25% in caso di opere audiovisive che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opere audiovisive realizzate in coproduzione con imprese di produzioni estere, con partecipazione da parte delle imprese estere in misura almeno pari al 20% del costo complessivo di produzione;</li> <li>• opere audiovisive per le quali è presente una limitazione temporale sui diritti, a favore del produttore indipendente coerente con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive nell'ambito del Programma comunitario Europa creativa - Sottoprogramma Media.</li> </ul>
<p><b>12.4</b></p>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Le modifiche apportate si applicano con riguardo alle comunicazioni o alle richieste preventive per il riconoscimento dei crediti d'imposta, presentate al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo a decorrere dall'1.1.2016.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO DI PRODOTTI PETROLIFERI - FORMALITÀ DOGANALI E TRATTAMENTO IVA</b></p>
	<p>Con la risoluzione congiunta Agenzia delle Dogane e Monopoli 13.6.2017 n. 1 e Agenzia delle Entrate 13.6.2017 n. 69, sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa le operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi, rispetto alle precisazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2017 n. 1 e nella circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 23.12.2016 n. 25.</p>
<p><b>13.1</b></p>	<p><b>FORMALITÀ DOGANALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI A NAVI</b></p> <p>La presentazione della dichiarazione doganale, pur non comportando il vincolo al regime doganale dell'esportazione, è dovuta per le merci fornite come approvvigionamenti, esenti da IVA o da accise, di navi e aeromobili, a prescindere dalla loro destinazione, per le quali è necessaria una prova dell'approvvigionamento (art. 269 par. 2 lett. c) del regolamento comunitario 9.10.2013 n. 952).</p> <p>L'espletamento delle formalità doganali, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è richiesto, in linea generale, per i rifornimenti esenti di prodotti energetici destinati alle navi battenti bandiera di un Paese terzo, nonché alle navi battenti bandiera di un Paese comunitario che navigano in acque extraterritoriali, con esclusione della navigazione diretta tra porti nazionali o da un porto dello Stato verso porti dell'Unione Europea per la quale trova applicazione il DM 15.12.2015 n. 225;</li> <li>• non è richiesto per i rifornimenti di carburante esenti da accisa di navi battenti bandiera nazionale o di un Paese comunitario che navigano nelle acque interne e marine comunitarie rientranti nel campo di applicazione del DM 15.12.2015 n. 225.</li> </ul>

<p><b>13.2</b></p>	<p><b>TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO</b></p> <p>Il c.d. “bunkeraggio”, ossia il rifornimento di carburante a bordo di navi, non è più considerato un’esportazione, ai fini doganali, a decorrere dall’1.5.2016. Tale situazione impedisce di considerare le merci fornite per l’approvvigionamento delle navi come cessione all’esportazione ai fini IVA. È possibile, tuttavia, ricondurre le cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione di alto mare al regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-<i>bis</i> co. 1 lett. d) del DPR 633/72 (ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2017 n. 1).</p> <p>La citata risoluzione aveva altresì precisato che il citato regime di non imponibilità IVA è applicabile anche al trasferimento, contestuale e concomitante, della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario (<i>trader</i>), purché la consegna del carburante sia effettuata direttamente nel serbatoio della nave su indicazione dell’intermediario.</p> <p>Il documento congiunto in esame ha ulteriormente chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il regime di non imponibilità IVA ex art. 8-<i>bis</i> co. 1 lett. d) del DPR 633/72 è applicabile anche quando intervengono due <i>trader</i> nella consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore, a condizione che “<i>il trasferimento della proprietà del carburante fra trader sia contestuale e concomitante al caricamento dello stesso direttamente a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che la cessione fra trader non contempli, in alcun momento, la disponibilità materiale del carburante da parte di quest’ultimi</i>”;</li> <li>• il <i>trader</i> non stabilito nel territorio dello Stato non deve identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale in Italia se cede il carburante a un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato; l’operazione effettuata dal <i>trader</i>, in questo caso, non concorre alla formazione del <i>plafond</i> per l’acquisto di beni e servizi senza pagamento dell’imposta (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72).</li> </ul>
<p><b>13.3</b></p>	<p><b>NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE</b></p> <p>Il documento di prassi in esame ha inoltre precisato che il criterio di anticipazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 8-<i>bis</i> co. 1 lett. a) del DPR 633/72, descritto nella ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2017 n. 2, può essere utilizzato anche per le importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione di alto mare, incluse le unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, a fronte di una dichiarazione dell’armatore di destinare la nave almeno per il 70% a viaggi in alto mare.</p>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti